



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Tutela dell'Ambiente
Settore Gestione Demanio Idrico

Prot. n° 408357 del 11.12.2020

Spett. **Ordine dei Geologi della Calabria**
segreteria@geologicalabdia.com

Spett. **Ordine dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali**
federazione della Regione Calabria
protocollo.odaf.calabria@conafpec.it

OGGETTO: Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 96 c. 6, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e art. 17 R.D. n. 1775 del 11112/1933

In riferimento alle attività di cui all'oggetto, per come già rappresentate nella riunione tenutasi in videoconferenza con gli ordini professionali in indirizzo, di seguito vengono indicate le procedure da seguire per la definizione delle sanatorie per i pozzi esistenti.

La normativa vigente prevede la possibilità di sanare i prelievi abusivi mediante concessione in sanatoria per coloro che:

- a) abbiano fatto espressa richiesta entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 96 comma 7, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne, per il quantitativo di acqua effettivamente utilizzata al 10 agosto 1999 e prelevata da corpi idrici non compresi negli elenchi delle acque pubbliche;
- b) Producano richiesta di concessione in sanatoria, ai sensi dell'art. 17 del R.D. 1775/1933 commi 2 e 3, che prevede per i prelievi abusivi la cessazione dell'utenza, a meno di eventuale rilascio di concessione provvisoria per ragioni di interessi pubblici, e il pagamento di una sanzione amministrativa, nonché il pagamento dei canoni non corrisposti.

Pertanto, mentre i titolari dei pozzi di cui alla lettera a) mantengono il diritto di continuare l'attività di emungimento, i titolari dei pozzi di cui alla lettera b) devono cessare l'utenza abusiva anche durante il periodo necessario per la definizione della pratica, salvo quando vengano riscontrate particolari ragioni di interesse pubblico di cui si dovrà dare atto nel provvedimento di concessione provvisoria all'uopo assunto.

L'iter autorizzativo, dopo l'intimazione di cessazione dell'utenza e l'accertamento di avvenuto pagamento della sanzione, proseguirà con la trasmissione all'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale per il parere di competenza.

L'Autorità di distretto, con cui è stato concertato tale percorso, valuterà caso per caso l'ammissibilità del prelievo, prescrivendo, in caso di valutazione positiva e qualora lo riterrà opportuno, quanto di seguito:

- 1) il monitoraggio del punto di prelievo, teso a valutarne l'impatto sul corpo idrico;
- 2) la revisione del parere entro un limite temporale.

L'Ente concedente procederà, ad esito positivo del parere dell'Autorità di Bacino, al rilascio di una concessione in sanatoria provvisoria subordinata alle prescrizioni impartite nello stesso parere.

Cordiali Saluti

Il Dirigente del Settore
Dott. Cosimo Carmelo Caridi

Il Dirigente Generale
Ing. Gianfranco Comito